

IA E VIOLENZA DI GENERE: MODELLO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO A GARANZIA DELLA TUTELA EFFICACE E TEMPESTIVA DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Rossana Tomeo *

SOMMARIO: 1.- IA: paradigma introduttivo; 2.- “Risk assessment tools”; 3.- Violenza contro le donne, di genere e domestica: centralità della valutazione del rischio di letalità e recidiva; 4.- Impiego dell’IA per la creazione di un modello standardizzato di valutazione e gestione dei rischi.

1.- IA: paradigma introduttivo.

L’intelligenza artificiale¹ (IA) ha cambiato e sta cambiando, sempre più velocemente, il mondo che ci circonda; a questo cambiamento, il diritto ha il compito di adeguarsi.

Non esiste una definizione univoca di “intelligenza artificiale”², come non è univoco il concetto stesso di “intelligenza”³; tuttavia l’AI ACT⁴ definisce, con una forma volutamente aperta in grado di adeguarsi al processo tecnologico, un “sistema di IA” come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali»⁵. Con l’ausilio delle Linee Guida che l’accompagnano, pubblicate il 6 febbraio 2025 dalla Commissione Europea a supporto dell’interpretazione dell’AI ACT e della delineazione del relativo ambito applicativo, è possibile individuare una serie di elementi che consentono di qualificare un sistema come “sistema di IA”, ovverosia la struttura sistemica e la capacità computazionale, l’autonomia, l’adattabilità, gli obiettivi predeterminati o emergenti, la capacità inferenziale, gli output informativi o decisionali, la capacità di influenzare l’ambiente.

Tale definizione non costituisce il primo esempio presente a livello europeo: la Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi⁶ del 2018 ha

* Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno.

¹ L’espressione è stata coniata nel 1955 da John McCarthy, assistente universitario di Matematica al Dartmouth College di Hanover, New Hampshire, con riferimento alla conferenza di Dartmouth del 1956, per evidenziarne l’obiettivo principale, ovverosia capire se i meccanismi dell’apprendimento potessero essere descritti in modo così accurato da essere simulati da una macchina.

² Sul punto si compulsi: G. Uberris, *Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo*, in *Dir. pen. contemporaneo* 4 (2020) 76; F. Basile, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Dir. Pen. Uomo* 10 (2019) 4; C. Burchard, *L’intelligenza artificiale come fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 62.4 (2019) 1914.

³ Sul punto si cfr. Basile, *Intelligenza artificiale e diritto penale: qualche aggiornamento e qualche nuova riflessione*, in G. Balbi, F. De Simone, A. Esposito, S. Manacorda (curr.), *Diritto penale e intelligenza artificiale. “Nuovi scenari”*, Torino 2022, 3.

⁴ L’Artificial Intelligence Act (AI ACT), il Regolamento europeo 2024/1689, promosso dal Parlamento europeo il 13/03/2024 con 523 voti favorevoli, approvato all’unanimità dal Consiglio europeo il 21/05/2024 ed entrato in vigore il 02/08/2024, si compone di 180 considerando, 113 articoli e 13 allegati. La sua applicazione sarà progressiva: dal 2/02/2025 sono operativi i capi I e II. La traduzione italiana è fruibile al seguente link: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689.

⁵ AI ACT, art. 3, cit. 46.

⁶ Stilata dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ed emanata il 04/12/2018 nell’ambito del Consiglio d’Europa, rappresenta uno strumento di “soft law”.

definito l'IA come un «insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani»⁷ ed ha cristallizzato cinque principi «sostanziali e metodologici che si applicano al trattamento automatizzato delle decisioni e dei dati giudiziari, sulla base di tecniche di IA»⁸, che si aggiungono a quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla Convenzione n.108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali. Il rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione, la qualità e la sicurezza dei dati, la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza dei procedimenti di elaborazione dei dati, e il controllo da parte dell'utilizzatore, sono principi volti a garantire un utilizzo responsabile delle tecnologie nell'ambito giudiziario⁹.

Se da un lato, infatti, il progresso che l'IA rappresenta è da accogliere con favore, dall'altro l'imprevedibilità della sua evoluzione, l'opacità degli algoritmi e i rischi connessi al suo utilizzo ne impongono una regolamentazione e, in alcuni casi, una limitazione.

A tal proposito l'AI ACT ha classificato i diversi sistemi di IA attraverso un "risk-based approach", suddividendoli in sistemi a rischio minimo, sistemi a rischio limitato (i quali dovranno rispettare obblighi di trasparenza), sistemi ad alto rischio (per i quali sono previste regole *ad hoc*) e sistemi a rischio inaccettabile (vietati), nell'ottica di conferire uniformità alla materia a livello europeo e di «promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, e promuovendo l'innovazione»¹⁰. Il bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti risulta, dunque, imprescindibile.

2.- "Risk assessment tools".

Tra le pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI ACT rientrano quelle volte a «valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità»¹¹, salvo che le stesse siano utilizzate unicamente come sostegno della valutazione umana, che deve già basarsi su fatti oggettivi e verificabili connessi all'attività criminosa. Un sistema così congeniato rientra tra quelli ad alto rischio¹², a meno che sia assente «un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti

⁷ Carta Etica Europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, Appendice III: Glossario, 47.

⁸ C. Barbaro (cur.), *Cepej, adottata la prima carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nei sistemi giudiziari*, in *Questione Giustizia online* (07/12/2018): <https://tinyurl.com/47x7m42m>.

⁹ Per un approfondimento si compulsi: S. Quattrocchio, *Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta Etica Europea, gli spunti per un'urgente discussione tra scienze penali e informatiche*, in *Legisl. pen.*, (18/12/2018), ivi reperibile: www.laegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/02/Carta-etica-LP-impaginato.pdf; V. Giordano, *Intelligenza artificiale e pratica dei diritti*, in T. Casadei, S. Pietropaoli (curr.), *Diritto e tecnologie informatiche*, II ed., Padova 2024, 280.

¹⁰ AI ACT, art.1, cit. 44.

¹¹ AI ACT, art. 5, par. 1, lett. d), cit. 51.

¹² Sono considerati sistemi a rischio elevato, tra gli altri, quelli «utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per determinare il rischio di commissione del reato o di recidiva in relazione a una persona fisica non solo sulla base della profilazione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 o per valutare i tratti e le caratteristiche della

fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale»¹³ e siano rispettate le finalità individuate dalla norma o dall'Allegato III. Tuttavia, sempre in base all'art. 6, la deroga non opera per i sistemi di cui all'Allegato III che effettuano profilazione di persone fisiche, i quali sono sempre considerati ad alto rischio. Per questi sistemi a rischio elevato il Regolamento prevede una serie di requisiti¹⁴ che afferiscono, tra gli altri, alla trasparenza del funzionamento (art. 13), alla supervisione umana (art. 14), ad un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza (art. 15), alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27), al diritto alla spiegazione della procedura decisionale (art. 86).

È in questo paradigma che si inseriscono gli strumenti predittivi. Diversi, infatti, sono gli ambiti del diritto penale¹⁵ e del procedimento penale in cui gli strumenti dell'IA possono essere utilmente impiegati¹⁶; tra di essi rilevano in questa sede, perché in grado di intrecciarsi con il tema della violenza di genere, i “risk assessment tools”, ovverosia quegli strumenti basati su un algoritmo predittivo in grado di operare una valutazione prognostica inerente al rischio di recidiva, che possono efficacemente innestarsi nella fase cautelare¹⁷, momento cruciale per la protezione delle vittime di reati espressione di questo tipo di violenza. Tali strumenti rientrano in quelli c.d. a fini decisorii, che si distinguono da quelli c.d. decisorii perché non hanno lo scopo di prevedere una futura decisione, bensì quello di «implementare il patrimonio conoscitivo del giudice, in funzione della decisione che egli deve emettere, fermo restando che la decisione in sé deve comunque restare sempre affidata esclusivamente a lui»¹⁸.

Il loro impiego, come si è avuto modo di evidenziare, non è esente da rischi¹⁹. Problematiche relative alla violazione delle garanzie fondamentali e dei principi costituzionali, all'opacità e all'affidabilità degli algoritmi, al rischio di profilazione e discriminazione²⁰, sono state evidenziate da

personalità o il comportamento criminale pregresso di persone fisiche o gruppi»; AI ACT, allegato III, par. 6, lett. d), cit. 128.

¹³ AI ACT., art. 6, par. 3.1, cit. 54.

¹⁴ Per un approfondimento v. G. Canzio, *AI ACT E PROCESSO PENALE: SFIDE E OPPORTUNITÀ*, in *Sistema Penale* (14/10/2024) 6ss., https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1728889279_canzio-ai-act-e-processo-penale.pdf.

¹⁵ Basile, *Intelligenza artificiale e diritto penale: qualche aggiornamento* cit. 5ss.

¹⁶ P.P. Paulesu, *Intelligenza artificiale e giustizia penale. Una lettura attraverso i principi*, in *Arch. Pen.*, 1 (2022) 1.

¹⁷ Per gli ambiti a cui può afferire la prognosi di recidiva cfr. Basile, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 61.2 (2018) 644ss.

¹⁸ R.E. Kostoris, *Intelligenza artificiale, strumenti predittivi e processo penale*, in *Cass. Pen.*, 64.5 (2024) 1647.

¹⁹ Per l'opportunità di circoscrivere l'impiego di questi strumenti unicamente alle misure di esecuzione della pena, con esclusione, quindi, della fase cautelare, si v. J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale e processo* (trad.it e prefazione di P. Comoglio), Torino 2019, 56ss. L'A. sottolinea l'incompatibilità con il diritto di difesa e il rischio che una valutazione probabilistica e generalizzata possa incidere sulla decisione giudiziale inerente alla colpevolezza. Per la non utilizzabilità degli strumenti predittivi a fini decisorii basati sul c.d. autoapprendimento, data l'impossibilità di controllarne il funzionamento, v. Kostoris, *Intelligenza* cit. 1650.

²⁰ Noto è il caso *State v. Loomis*, 881 NW 2d 749 (Wis 2016) in cui la Corte Suprema del Wisconsin è stata adita dal sig. Loomis per contestare la decisione di una Corte locale che, in sede di commisurazione della pena, si era avvalsa del sistema COMPAS, che lo aveva classificato come soggetto ad alto rischio di recidiva. Per il sig. Loomis l'algoritmo predittivo era mosso da pregiudizi razziali e di genere e il suo meccanismo di funzionamento mancava di trasparenza – pregiudizi del sistema confermati da ricerche indipendenti. La Corte ha escluso nel caso di specie una violazione del diritto dell'imputato all'equo processo dal momento che il risultato dell'algoritmo non era stato l'unico fattore a determinare la decisione ma era stato valutato unitamente ad altri elementi, legittimando, così, l'uso di tali sistemi in fase di “sentencing”, seppur con le cautele e i limiti individuati nella pronuncia. Per un approfondimento si veda Basile, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro*, cit. 19ss.

giurisprudenza²¹ e dottrina²², oltretutto recepite a livello sovranazionale²³ già prima dell’emanazione dell’AI ACT.

Tali sistemi sono tuttavia già largamente impiegati, soprattutto negli Stati Uniti, e il loro utilizzo non sembra destinato ad arrestarsi. Si tratta, allora, di capire come e con quali limiti essi possono trovare spazio all’interno del nostro ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori ineludibili che lo fondano e che connotano il procedimento penale, nonché, per ciò che interessa ai fini del presente contributo, l’entità dell’apporto che possono fornire al contrasto alla violenza domestica e di genere.

3.- Violenza contro le donne, di genere e domestica: centralità della valutazione del rischio di letalità e recidiva.

La violenza contro le donne comprende sia la violenza di genere che la violenza domestica²⁴ ed è definita dalla Convenzione di Istanbul²⁵ come una vera e propria «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere [...]»²⁶; la violenza domestica designa invece «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»²⁷. Sottolineando la necessità del raggiungimento di diritto e di fatto dell’uguaglianza di genere quale «elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne»²⁸, la

²¹ Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’utilizzo degli algoritmi nell’ambito del procedimento amministrativo, individuandone i limiti nei principi di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione della decisione algoritmica, e sottolineando che il loro utilizzo «non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento». Cons. Stato, Sez. VI, 13/12/2019, n. 8472, in *Giur. it.*, 3 (2020), 1190.

²² Kistoris, *Intelligenza* cit. 1642ss; Paulesu, *Intelligenza* cit.; V. Manes, *L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in U. Ruffolo (cur.), *Intelligenza artificiale – Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano 2020, 547ss.

²³ L’art. 22 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE/2016/679 interviene sulle decisioni automatizzate relative alle persone fisiche, inclusa la profilazione, sancendo il diritto dell’interessato a non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, idonea a produrre effetti giuridici che lo coinvolgano o ad incidere significativamente sulla sua persona, fatte salve le eccezioni previste. Il D. Lgs. 51 del 18/05/2018, art. 8, ha dato attuazione alla Dir. UE/2016/680, art. 11, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, vietando una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, a meno che non sia autorizzata dall’UE o da specifiche disposizioni di legge e siano garantiti i diritti e le libertà dell’interessato, tra cui il diritto di ottenere l’intervento umano.

²⁴ Nel nostro ordinamento è presente solo la definizione di violenza domestica, individuata sulla falsariga della Convenzione di Istanbul, che opera ai fini dell’ammonimento per condotte di violenza domestica introdotto dal D. L. 93 del 14/08/2013, art. 3, conv. con modif. dalla L. 242 del 15/10/2013. È possibile, tuttavia, individuare una serie di reati che rientrano nella violenza domestica e di genere, ovverosia quelli di volta in volta interessati dalle misure di prevenzione e protezione previste, in particolare, dalla L. 69 del 19/07/2019 (cd. Codice Rosso) e dalla L. 168 del 24/11/2023. Sebbene non si tratti di un catalogo omogeneo, si è ugualmente delineato un modello processuale differenziato, in virtù delle regole peculiari necessitate dalle esigenze di protezione della vittima.

²⁵ La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul per essere stata *ivi* stipulata l’11/05/2011, è stata ratificata dall’Italia con la L. 77 del 27/06/2013. Testo e traduzione sono *ivi* consultabili: www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-01&atto.codiceRedazionale=13G00122&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario.

²⁶ Conv. di Istanbul, art. 3, lett. a), cit.

Nel Preambolo viene sottolineato che la violenza di genere e quella domestica colpiscono le donne in maniera spropositata e che, anche se sono meno esposti al rischio, anche gli uomini possono essere vittime di violenza.

²⁷ Conv. di Istanbul, art. 3, lett. b), cit.

²⁸ Conv. di Istanbul, preambolo cit.

Convenzione riconosce la natura strutturale di questo tipo di violenza e la sua matrice storico-culturale, da cui discende la necessità di imporre l'adozione di politiche nazionali che siano efficaci, globali e coordinate e siano volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Tra i diversi obblighi imposti agli Stati aderenti vi è quello di garantire una risposta immediata e adeguata in tema di protezione e di prevenzione nonché quello di adottare le misure atte a consentire la valutazione del rischio di letalità e reiterazione delle violenze e della gravità della situazione da parte delle autorità competenti, al fine di gestire i rischi connessi²⁹. Tra gli elementi da prendere in considerazione rientra espressamente il possesso, da parte dell'autore, di armi da fuoco, o la possibilità di accedervi, che va valutato in tutte le fasi delle indagini e dell'adozione delle misure di protezione³⁰. Viene in rilievo, così, il ruolo primario che riveste la procedura di valutazione del rischio³¹, la quale «rappresenta la preconditione fondamentale per fornire uno schermo protettivo adeguato al livello di rischio di letalità e di reiterazione dei comportamenti violenti a cui risulti esposta la vittima [...]». Anche i quadri normativi più ricchi ed articolati di interventi protettivi rischiano di rivelarsi inefficaci, se non sia strutturata e ampiamente praticata un'adeguata procedura di valutazione del rischio³². La violenza domestica e nelle relazioni strette si caratterizza, infatti, per un elevato tasso di recidiva che rende necessarie misure volte ad interrompere la “escalation” criminosa e il c.d. ciclo della violenza, con una pericolosità che non investe la società ma è rivolta alla vittima in quanto tale. Senza un'adeguata formazione e senza una corretta valutazione dei rischi, non verrà nemmeno attivato l'arsenale di misure protettive predisposto e rafforzato dal legislatore³³. La Corte EDU, nella vicenda Kurt c. Austria³⁴, ha sottolineato la specificità della procedura di valutazione del rischio nell'ambito della violenza in esame e ne ha delineato e specificato le caratteristiche, anche sulla scorta di precedenti pronunce e dell'attività del Comitato GREVIO, tra le quali emergono «la prontezza e la tempestività dell'intervento, l'impiego di strumenti standardizzati riconosciuti dalla comunità internazionale, l'uso di linee guida e di criteri chiari per le forze dell'ordine, la valutazione autonoma, proattiva e globale del rischio di letalità e/o di reiterazione»³⁵. Nel nostro ordinamento non è presente, tuttavia, una disciplina specifica per la valutazione del rischio. Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023³⁶ suggerisce l'utilizzo di un meccanismo selettivo che richiama la metodologia del “triage” medico diviso in due fasi: l'accesso alla seconda avviene solo in presenza

²⁹ La Convenzione di Istanbul, art. 18, cit., inserisce, tra gli obblighi generali, l'adozione di misure volte a proteggere le vittime da nuovi atti di violenza.

³⁰ Conv. di Istanbul, artt. 50 e 51, cit.

³¹ L'obiettivo viene in rilievo anche tra quelli perseguiti dalla L. 168 del 24/11/2023. Cfr. A.C. 1294, 2.

³² V. Bonini, *Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni*, in *Sistema Penale* 3 (2023) 52.

³³ Dopo la sentenza Talpis c. Italia, l'Italia è stata più volte condannata per violazione degli obblighi protettivi derivanti dagli artt. 2, 3 e 8 CEDU a causa dalla mancata valutazione del rischio, tempestiva ed efficace, che ha condotto alla mancata adozione delle adeguate misure di protezione della vittima previste dall'ordinamento giuridico, con esiti anche nefasti. *Ex multis*, Corte EDU, Landi c. Italia, Sez. I, 7/04/2022, n. 10929/19. Da ultimo v. Corte EDU, P.P. c. Italia, Sez. I, 13/02/2025, n. 64066/19, che ha condannato l'Italia per aver negligenemente lasciato decorrere i termini di prescrizione del reato ex art. 612bis c.p., non garantendo una protezione efficace alla vittima né tenendo conto della specificità del tipo di violenza.

³⁴ Corte EDU, Grande Camera, causa Kurt c. Austria, 15/06/2021, n. 62903/15.

³⁵ Bonini, *Protezione* cit. 56.

³⁶ Cfr. Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 (17/11/2021) 42ss., consultabile al seguente link: www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf.

di “red flags” che richiedano una valutazione più strutturata e approfondita. Il Piano sottolinea, inoltre, l’importanza di una diffusione omogenea sul territorio nazionale. Gli Orientamenti in materia di violenza di genere della Procura generale della Corte di Cassazione del 3 maggio 2023 individuano nella mancata definizione dei criteri di rischio una delle maggiori criticità del sistema, in linea con la valutazione del GREVIO³⁷, e ne suggeriscono l’individuazione a supporto dell’attività delle Procure anche attraverso l’adozione del protocollo SARA³⁸. Tuttavia, questo non ha comportato la diffusione di una prassi applicativa effettiva ed uniforme, non consentendo al sistema di superare le criticità.

4.- Impiego dell’IA per la creazione di un modello standardizzato di valutazione e gestione dei rischi.

Un valido contributo al loro superamento potrebbe essere apportato dall’IA. La valutazione del rischio operata da un sistema di IA basato sugli algoritmi predittivi, nel rispetto dei principi³⁹ espressi e richiamati dall’AI ACT e dalle altre fonti che regolano e regoleranno la materia, potrebbe, da un lato, consentire una valutazione efficace ed uniforme, applicabile su tutto il territorio nazionale; dall’altro, portare al superamento dei “bias” cognitivi e fronteggiare il *deficit* di formazione professionale degli operatori⁴⁰, elementi che spesso hanno portato al declassamento della violenza a “mera conflittualità”, con una sottostima del rischio concreto. È indispensabile, ad ogni modo, procedere con delle cautele e delineare un sistema che sia giuridicamente ed eticamente accettabile⁴¹. Innanzitutto, sarebbe auspicabile che alla definizione dell’algoritmo partecipassero anche esperti coinvolti a vario titolo nella violenza di genere, in modo da individuare gli elementi specifici che la connotano e su cui deve vertere il processo di valutazione. Questo consentirebbe anche un controllo preventivo sul rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione⁴², senza escludere un necessario e continuo monitoraggio del sistema. Anche i problemi legati all’opacità⁴³ e alla non neutralità⁴⁴ dell’algoritmo verrebbero attenuati dalla ostensibilità del codice sorgente⁴⁵, che renderebbe il meccanismo più trasparente e più compatibile con il diritto di difesa e con le garanzie del giusto processo, e dalla presenza di esperti della materia nella definizione, che ridurrebbe il rischio di pregiudizi e discriminazioni e valorizzerebbe, più che ledere, il principio di uguaglianza⁴⁶.

³⁷ Cfr. A. Marandola, *Violenza di genere: accelerazione del rito e formazione per l’adeguamento della legislazione domestica agli standard europei*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 30.2 (2024) 169.

³⁸ Oggi superato dalla versione SARA-S, viene da tempo adottato dalle forze dell’ordine e dai centri antiviolenza. Consiste in un questionario relativo alle violenze commesse dall’autore nei confronti del partner o degli ex-partner, all’adattamento psicosociale dell’autore e ai fattori di vulnerabilità della vittima. Sulla base delle risposte viene richiesta una valutazione non solo al valutatore, ma anche al sospettato e alla vittima, circa il livello di rischio che la situazione presenta (basso, medio, elevato). Il valutatore, tuttavia, non può basare la sua valutazione sulla percezione del rischio della vittima o dell’autore.

³⁹ I poli fondamentali sono rappresentati dal rispetto dei diritti fondamentali e dal controllo umano da assicurare a tutti gli attori processuali: Kostoris, *Intelligenza* cit. 1644.

⁴⁰ L’obbligo di formazione delle figure professionali è previsto dalla Conv. di Istanbul, art. 15, cit.

⁴¹ AI ACT, Considerando 27, cit. 8.

I punti fondamentali sono rappresentati dalla supervisione del giudice, dalla sua autonomia, dalla trasparenza dei metodi e dei risultati e dalla motivazione rafforzata. Cfr. Paulesu, *Intelligenza* cit. 8.

⁴² Kostoris, *Intelligenza* cit. 1646.

⁴³ Paulesu, *Intelligenza* cit. 4; Manes, *L’oracolo* cit. 559ss.

⁴⁴ Kostoris, *Intelligenza* cit. 1646ss; Manes, *L’oracolo* cit. 560.

⁴⁵ Quattrocchio, *Artificial intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for a European Legal Discussion*, Svizzera 2020, 95.

⁴⁶ Per la compatibilità col principio di eguaglianza v. Manes, *L’oracolo* cit. 557ss.

È stato rilevato che l'impiego dei "risk assessment tools" rischierebbe di operare uno slittamento dal diritto penale del fatto al diritto penale dell'autore⁴⁷, perché la valutazione verrebbe incentrata sulla personalità dell'autore e non sui fatti commessi, confliggendo con la presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento (art. 27 Cost.). In tal senso, va sottolineato che in materia cautelare l'art. 274 c.p.p., a proposito della valutazione del rischio di reiterazione di reati, fa riferimento alle specifiche modalità del fatto e alla personalità dell'autore «desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali». La finalità cautelare specialpreventiva, che comporta una duplice prognosi di probabile colpevolezza, è prevista dallo stesso legislatore con un taglio personalistico⁴⁸, indipendentemente dall'IA. L'ancoraggio al dato oggettivo, fattuale, resta però fondamentale, tant'è che è lo stesso AI ACT a vietare i sistemi che valutino la recidiva unicamente in base alla profilazione dell'autore o alla sua personalità. Gli "input" immessi e il controllo umano giocano un ruolo fondamentale.

Le valutazioni, inoltre, non avrebbero il carattere della vincolatività; in tal modo verrebbero rispettate l'autonomia e la discrezionalità tecnica dell'autorità decidente e sarebbero garantiti l'adeguamento al caso concreto e l'individualizzazione del trattamento. Una maggiore certezza del diritto verrebbe garantita, quindi, non nel senso della prevedibilità, ma con riferimento ad una risposta di giustizia, tempestiva ed efficace, in grado di intercettare ed interrompere la "escalation" della violenza, con impatti positivi in termini di protezione della vittima e di fiducia verso le autorità. Un sistema così congeniato, infatti, potrebbe operare sia a supporto della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari e con riferimento alla richiesta di adozione di misure cautelari, sia a supporto dell'autorità giurisdizionale che si trovi a decidere su tale richiesta. Si precisa, a supporto. L'autonoma valutazione umana risulta una componente imprescindibile che non può essere né eliminata, né appiattita⁴⁹. Si tratta, dunque, di operare un bilanciamento tra tecnologia e principi fondamentali⁵⁰, «tra il contributo della macchina e la supervisione critica del giudice, prestando attenzione ad evitare le generalizzazioni statistiche antiegalitarie fornite dall'algoritmo»⁵¹ e garantendo quella visione antropocentrica⁵² che consenta di avvalersi dell'IA senza snaturare la componente intuitiva⁵³ che connota, insieme alla razionalità, i fallibili e controllabili «giudizi di valore umani»⁵⁴ che si esercitano nel «crepuscolo del dubbio»⁵⁵.

⁴⁷ Id., *L'oracolo* cit. 559ss.

⁴⁸ Paulesu, *Intelligenza* cit. 13.

⁴⁹ Sul punto viene proposta una "motivazione *ad hoc* rafforzata" ai sensi dell'art. 292 c.p.p.: Id., *Intelligenza*, cit. 15ss. Per l'obbligo di motivazione rafforzata nel caso di difformità tra la decisione del giudice e l'esito dell'algoritmo predittivo, da utilizzare a valle della valutazione come strumento di "double check", v. Manes, *L'oracolo* cit. 564ss.

⁵⁰ Paulesu, *Intelligenza* cit. 2ss. L'A. individua nel rispetto dei principi fondamentali il primo baluardo contro la "degenerazione tecnocratica".

⁵¹ Id., *Intelligenza* cit. 15.

⁵² Id., *Intelligenza* cit. 5; Kostoris, *Intelligenza* cit. 1656; Manes, *L'oracolo* cit. 565ss.

Il rispetto dei principi delineati dalla AI HLEG nominato dalla Commissione europea per una IA «coerente, antropocentrica, affidabile ed eticamente valida» è richiamato dall'AI ACT, considerando 27 cit., sottolineando il carattere strumentale dei sistemi di IA e la necessità di un adeguato controllo umano.

Per la «necessità di un controllo umano significativo» v. Uberris, *Intelligenza* cit. 83.

⁵³ Nieva-Fenoll, *Intelligenza* cit. 19.

⁵⁴ Paulesu, *Intelligenza* cit. 3.

⁵⁵ Manes, *L'oracolo* cit. 548 e 559.

Abstract.- Utilizzo dell’IA per delineare un sistema standardizzato di valutazione del rischio di letalità e recidiva di cui l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria debbano tener conto quando procedono per i reati c.d. di “violenza di genere”, in ossequio all’art. 51 della Convenzione c.d. di Istanbul, che impone l’adozione delle misure necessarie a consentire alle autorità competenti «di valutare il rischio di letalità, gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno», nonché in linea con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.

La stessa IA può rivelarsi strumento utile anche nella procedura di autovalutazione del rischio, ampliando la capacità di adattamento dello strumento al caso concreto, pur nel rispetto di criteri predeterminati.

The use of AI in outlining a standardized risk of lethality and recidivism assessment system judicial authorities and police should take into account when proceeding for the so-called “gender-based violence” criminal offences, in accordance to Article 51 of the so-called Istanbul Convention, which requires the adoption of the necessary measures «to ensure that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation and the risk of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the risk and if necessary to provide coordinated safety and support», as well as in keeping with the Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023. The AI itself can prove to be a useful tool to risk self-assessment procedure, enhancing the ability of the tool to adapt to the specific case, while keeping with predetermined criteria.